Istituto Comprensivo Statale
" Rita Levi Montalcini"
Via ROMA, 47 30010 Campolongo Maggiore (VE)
Scuole Infanzia Primarie e Secondarie di I grado – COMUNI di CAMPOLONGO M. e CAMPAGNA L. (VE)
Tel: 0495848146 - Fax: 0499744126
Cod. Mecc.: VEIC80800A - C.F.: 82011520275 – CUF: UF5AM0
e-mail: veic80800a@istruzione.it - P.E.C.: veic80800a@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO DISCIPLINARE SCUOLA SECONDARIA

(ALLEGATO N 5)

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. La responsabilità disciplinare è individuale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente e della valutazione della singola fattispecie.

Articolo 1. Criteri e regole generali

Visto il DPR 235/2007 e la Nota Ministeriale 3602/P0 del 31.07.2008, che integrano lo Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 249/1998) per la Scuola Sec. di I grado, e visti l'art. 328 comma 7 del D.L. 297/1994, sono adottati i criteri e le procedure seguenti per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari all'interno dell'Istituto:

a) le sanzioni disciplinari devono essere irrogate con la massima tempestività;

b) le proposte di sanzioni disciplinari che presuppongono la sospensione devono essere presentate in forma scritta dai singoli docenti al Dirigente scolastico per l'avvio del procedimento conseguente;

c) fermo restando il principio della "responsabilità individuale", vanno perseguite anche le manifestazioni di complicità collettive negli atti e nei comportamenti che prevedono l'irrogazione di sanzioni disciplinari;

d) nei casi in cui si verifichino danneggiamenti alle strutture e ai beni della scuola o delle persone e non siano individuabili gli autori sarà l'Organo di Garanzia a decidere se procedere all'attribuzione della responsabilità solidale e quindi alla rifusione del danno a carico del gruppo o classe coinvolti.

Articolo 2. Comportamenti censurabili

Sono individuate le seguenti situazioni soggette a sanzioni:

- negligenza abituale, mancanze ripetute ai doveri scolastici, elevato numero di assenze o assenze ingiustificate, ritardo abituale, comportamento scorretto durante l'intervallo, l'uscita o l'entrata a scuola, introduzione o utilizzo di oggetti non idonei, o comunque comportamenti tali da mettere a rischio la sicurezza propria o altrui;

- fatti che turbino il regolare andamento della vita scolastica;
- offese al decoro personale, all'appartenenza religiosa o di natura discriminatoria, alle istituzioni e alla morale, oltraggio ai compagni, al personale docente e non docente e all'Istituto;
- comportamenti particolarmente gravi;
- comportamenti collegati al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, attraverso l'uso di dispositivi elettronici, dei social network e, in genere, di Internet;
- portare e utilizzare il cellulare o dispositivi elettronici personali a scuola.

Articolo 3. Tabella delle mancanze, delle sanzioni disciplinari corrispondenti e dell'organo competente ad erogarle.

MANCANZA	SANZIONE	ORGANO COMPETENTE
Mancanza ai doveri scolastici di lieve entità o negligenza occasionale	Ammonizione orale; se necessario annotazione tramite nota didattica	Docente
Disturbo significativo o reiterato delle lezioni	Nota disciplinare sul registro elettronico	Docente
Comportamenti imprudenti o non conformi che comportano rischio per la sicurezza propria o altrui	A seconda della gravità: nota disciplinare e/o sospensione 1–5 giorni e/o esclusione dal viaggio d'istruzione	Docente / Consiglio di Classe in forma perfetta
Introduzione o utilizzo di oggetti non idonei o non consentiti dal regolamento d'Istituto	A seconda della gravità: nota disciplinare e/o sospensione 1–5 giorni e/o esclusione dal viaggio d'istruzione	Docente / Consiglio di Classe in forma perfetta
Uso del cellulare o dispositivi similari	Si rimanda alla tabella dei provvedimenti disciplinari esplicitati in seguito (***Articolo 4***)	Come da tabella allegata

Mancanze ai doveri scolastici di grave entità o reiterate mancanze	Nota disciplinare; nei casi più gravi ammonizione orale o scritta del Dirigente Scolastico. Possibilità di esclusione dal viaggio d'istruzione	Docente / Consiglio di Classe / Dirigente Scolastico
Falsificazione della firma dei genitori	Nota disciplinare e incontro immediato con la famiglia; sospensione 1–5 giorni e/o esclusione dal viaggio d'istruzione	Consiglio di Classe in forma perfetta
Utilizzo improprio delle credenziali del registro elettronico dei genitori	Nota disciplinare e incontro immediato con la famiglia; sospensione 1–5 giorni e/o esclusione dal viaggio d'istruzione	Consiglio di Classe in forma perfetta
Recidiva nella falsificazione della firma dei genitori	Sospensione 5–14 giorni; esclusione dal viaggio d'istruzione	Consiglio di Classe in forma perfetta
Recidiva nell'utilizzo improprio delle credenziali del registro dei genitori	Sospensione 5–14 giorni; esclusione dal viaggio d'istruzione	Consiglio di Classe in forma perfetta
Appropriazione di beni o materiali altrui	A seconda della gravità: nota disciplinare e/o sospensione 1–5 giorni; restituzione o risarcimento del danno	Consiglio di Classe in forma perfetta
Danni volontari all'edificio, alle suppellettili, alle attrezzature dell'Istituto o ai beni delle persone	A seconda della gravità: nota disciplinare e/o sospensione 1–5 giorni; risarcimento del danno	Consiglio di Classe in forma perfetta
Danni volontari durante le visite d'istruzione	A seconda della gravità: nota disciplinare e/o sospensione 1–5 giorni e/o esclusione dal viaggio d'istruzione; risarcimento del danno	Consiglio di Classe in forma perfetta
Reiterata o grave mancanza di rispetto nei confronti dei compagni	A seconda della gravità: nota disciplinare e/o sospensione 1–5 giorni e/o esclusione dal viaggio d'istruzione	Consiglio di Classe in forma perfetta

Atti di bullismo o cyberbullismo, come definiti dalla normativa vigente	A seconda della gravità: nota disciplinare e/o sospensione 1–5 giorni e/o esclusione dal viaggio d'istruzione; attivazione della procedura prevista	Consiglio di Classe in forma perfetta
Offese o atti discriminatori basati su etnia, genere, disabilità, religione, orientamento, ecc.	A seconda della gravità: nota disciplinare e/o sospensione 1–5 giorni e/o esclusione dal viaggio d'istruzione	Consiglio di Classe in forma perfetta
Percosse ai compagni o ingiurie in qualunque forma o mezzo (orale, scritta, social, ecc.)	A seconda della gravità: nota disciplinare e/o sospensione 1–5 giorni e/o esclusione dal viaggio d'istruzione	Consiglio di Classe in forma perfetta
Mancanza di rispetto verso il personale dell'Istituto	A seconda della gravità: nota disciplinare e/o sospensione 1–5 giorni e/o esclusione dal viaggio d'istruzione	Consiglio di Classe in forma perfetta
Violazione di quanto previsto dal regolamento d'Istituto o dalla normativa vigente *****	A seconda della gravità: nota disciplinare e/o sospensione 1–5 giorni e/o esclusione dal viaggio d'istruzione	Consiglio di Classe in forma perfetta
Casi di maggiore gravità o reiterazione delle mancanze che prevedono sospensione 1–5 giorni	Sospensione 2–14 giorni	Consiglio di Classe in forma perfetta
Reati che violano la dignità e il rispetto della persona o situazioni di pericolo per l'incolumità	Sospensione oltre 15 giorni, commisurata alla gravità o al permanere della situazione di pericolo	Consiglio d'Istituto
Recidiva in atti di violenza grave o comportamenti che generano elevato allarme sociale	Allontanamento dalla comunità scolastica con possibile esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato	Consiglio d'Istituto

NOTE:
La sanzione disciplinare comminata dal Consiglio di Classe è sempre commisurata alla gravità del comportamento, tenendo conto della sua intenzionalità, eventuale reiterazione e degli effetti sul regolare svolgimento della vita scolastica.

Le sospensioni dalle lezioni possono essere convertite o accompagnate da attività di natura educativa, formativa o di utilità per la comunità scolastica. Tali attività hanno lo scopo di favorire il senso di responsabilità, la riflessione sul comportamento e il reintegro positivo dello studente nella comunità scolastica stessa.

***** Per situazioni non espressamente indicate nella presente tabella, si fa riferimento a questa voce, applicando sanzioni proporzionate e coerenti nel rispetto del regolamento d'Istituto e della normativa vigente.

Articolo 4. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PER L'UTILIZZO DEL CELLULARE O DI ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI

L'Istituto considera, come infrazione, i comportamenti, accertati, che si configurano come forme di cyberbullismo e li sanziona sulla base di quanto previsto in questo Regolamento d'Istituto e nella E-Safety Policy. Gli episodi di cyberbullismo saranno sanzionati, privilegiando sanzioni disciplinari di tipo riparativo, convertibili anche in attività a favore della comunità scolastica. Verrà, inoltre, data importanza al numero degli atti perpetrati.

4. TABELLA PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI:

LIVELLO	PROVVEDIMENTO	SOGGETTI COINVOLTI
Lieve	Richiamo verbale e/o scritto sul registro elettronico	Coordinatore di classe e team docente Genitori/ tutori
Medio	Eventuale ritiro del mezzo elettronico usato in modo inappropriato, nota sul registro, colloquio con le famiglie degli interessati, sospensione dalle lezioni da 1 a 5 giorni.	Coordinatore di classe e team docenti Referente Cyberbullismo Genitori/ tutori
Grave	Ritiro mezzo elettronico usato in modo inappropriato, convocazione parti coinvolte da parte del DS/delegato dal DS, provvedimento disciplinare del CdC con possibile sospensione dalle lezioni da 1 a 14 giorni a seconda della gravità	Coordinatore e team docente Referente Cyberbullismo Consiglio d'istituto

DESCRIZIONE DEL LIVELLO

Lieve: L'alunno ha portato il cellulare a scuola nonostante il divieto.

Medio: L'alunno/a ha portato il cellulare a scuola nonostante il divieto, lo tiene acceso e lo utilizza per inviare messaggi o per altro uso non consentito (giochi, musica). L'alunno utilizza dispositivi elettronici durante una verifica scritta.

Grave: L'alunno diffonde a terzi, in modo non autorizzato, audio, foto o video riguardanti l'ambiente scolastico e i compagni, mette in atto azioni di bullismo e di cyberbullismo.

Articolo 5. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PER ATTI DI CYBERBULLISMO

Premessa

La legge definisce il cyber-bullismo come: "**qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on-line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo"**. Si tratta di forme di aggressione e molestie, spesso accompagnate dall'anonimato e dal fatto che la distanza del persecutore rispetto alla vittima rende più difficile la percezione della sua sofferenza. Il mondo digitale e virtuale, infatti, pur rappresentando un'enorme opportunità di sviluppo e crescita culturale e sociale, nasconde una serie di insidie e pericoli che mettono a rischio il senso della legalità.

Riferimenti normativi sul cyberbullismo:

- artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;
- Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo"; direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 'telefoni cellulari' e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";
- direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali";
- direttiva MIUR n.1455/06;
- D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante "Statuto delle studentesse e degli studenti";
- dalle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;
- artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale;
- artt. 2043-2047-2048 Codice Civile.
- Legge n.71/2017
- Legge n. 70/2024

Articolo 6. <u>Le tipologie qualificate come Cyberbullismo:</u>

- **Flaming**: Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.
- **Harassment**: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi.
- **Cyberstalking**: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
- **Denigrazione**: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet…, di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.
- **Outing estorto**: registrazione delle confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato- creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.
- **Impersonificazione**: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.
- **Esclusione**: estromissione intenzionale dall'attività on line.
- **Sexting**: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

Articolo 7. Protocollo

Per gli interventi da mettere in atto da parte dei docenti, del docente coordinatore di classe e del Consiglio di Classe e del team del bullismo e cyberbullismo si rimanda al protocollo dedicato pubblicato sul sito della scuola**.**

Articolo 8. **Procedura da seguire in caso di sospensione**

Il docente interessato deve avvisare al più presto il coordinatore di classe ed il Dirigente che provvederà ad informare i genitori degli alunni coinvolti. La Dirigenza provvederà ad inviare la contestazione dell'addebito ai genitori o chi ne fa le veci e convocherà un Consiglio di Classe straordinario.
Il Consiglio di Classe deve riunirsi in forma perfetta, cioè nella composizione allargata a tutte le componenti, fatto salvo il dovere di astenersi (es. qualora il genitore dello studente sanzionato faccia parte del Consiglio stesso oppure dell'Organo di Garanzia).
L'alunno minore, accompagnato dai genitori, ha diritto di esporre le proprie ragioni in forma scritta o in sede di Consiglio di classe straordinario.
L'eventuale sanzione comminata dal Consiglio di classe verrà comunicata alla famiglia in forma scritta. L'eventuale ricorso può essere proposto all'Organo di Garanzia d'Istituto o a quello territoriale entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento. In caso di impugnazione, la sanzione disciplinare è comunque operativa.

Articolo 9. Organo di Garanzia

L'Organo di Garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico e ulteriormente composto da 2 docenti designati dal Consiglio d'Istituto e i primi 2 genitori eletti durante le elezioni del Consiglio d'Istituto.
Vengono nominati 1 docente, 1 genitore e 1 rappresentante del personale ATA supplenti, che subentrano nell'organo nei casi di incompatibilità o di dovere di astensione o in caso di assenza dei titolari.
A tale organo possono ricorrere studenti e/o genitori, a seguito dei provvedimenti presi.
L'organo di garanzia deve risultare "perfetto" in prima convocazione; nella seconda convocazione può essere rappresentato dalla maggioranza dei membri.

L’eventuale astensione di uno o più membri non inficia il risultato della votazione.
L’Organo di Garanzia dovrà esprimersi nei 10 giorni successivi alla presentazione.

Organo di Garanzia Regionale

È possibile impugnare la decisione dell’Organo di Garanzia dell’Istituto presso l’Organo di Garanzia Regionale.
L’impugnazione deve essere presentata entro 15 giorni dalla comunicazione dell’Organo di Garanzia dell’Istituto.

Articolo 10. Conversione in sanzione

Per ogni sanzione disciplinare l’organo competente offre allo studente la possibilità di convertire tale sanzione in attività a favore della comunità scolastica, come disposto dal comma 5 dell’art. 4 dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria

Articolo 11. Reinserimento dell’alunno sospeso

In caso di allontanamento dell’alunno dalle lezioni, il docente coordinatore manterrà, per quanto possibile, un rapporto con lo studente sospeso e con i suoi genitori, tale da preparare e favorire il reinserimento nella comunità scolastica.